



IL RETTORE

- Visto** lo Statuto dell'Università di Pisa, in particolare l'art. 7;
- Visto** il D.Lgs. n. 82/2005 e successive modifiche (Codice dell'amministrazione digitale);
- Visto** l'Ordinamento del Bollettino Ufficiale dell'Università di Pisa, emanato con DR 25 settembre 1995, n. 1329;
- Visto** il Regolamento per l'affissione dei documenti all'albo ufficiale dell'Ateneo, emanato con DR 4 giugno 2004, n. 9285;
- Accertato** che l'art. 54 del Codice dell'amministrazione digitale - "Contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni"- individua i dati pubblici che devono essere necessariamente contenuti nei siti internet delle pubbliche amministrazioni;
- Accertato** che il gruppo di lavoro istituito per il perseguimento, per l'anno 2006, dell'obiettivo strategico dell'Amministrazione centrale C.1.02 "Pubblicità istituzionale", ha elaborato un regolamento che, nell'ottica dell'adeguamento alle previsioni del citato art. 54 e per semplificare le modalità di pubblicazione degli atti dell'Ateneo:
- individua, quali unici mezzi con i quali si attua la pubblicità istituzionale nell'Università di Pisa, il sito web e, in limitati casi, l'Albo di Ateneo (o gli albi delle Strutture);
 - individua in modo essenziale la disciplina della pubblicazione dei documenti, rinviando a disposizioni del Direttore amministrativo la disciplina attuativa;
 - abroga i vigenti regolamenti sull'Ordinamento del Bollettino Ufficiale e sull'affissione all'Albo di Ateneo;
 - modifica puntualmente, con apposito allegato, per evitare omissioni o equivoche abrogazioni tacite, le disposizioni dei regolamenti di Ateneo che fanno riferimento alla pubblicazione di documenti sul Bollettino Ufficiale e, in parte, quelle che fanno riferimento all'affissione di atti all'Albo;
- Considerato** che le modalità vigenti di pubblicità degli atti comportano un considerevole impegno di risorse umane e materiali, e sono in alcuni casi superflue o ripetitive;
- Ritenuto** che l'adozione di un nuovo regolamento che disciplini in modo unitario le modalità di pubblicazione degli atti dell'Università di Pisa rappresenti un importante strumento per razionalizzare, semplificare e rendere adeguata e trasparente la pubblicità dei documenti ufficiali dell'Università;
- Vista** la delibera n. 126 del 21 marzo 2007, con cui il Senato accademico ha approvato il suddetto *Regolamento per la pubblicazione degli atti di ateneo* e, limitatamente ai regolamenti di competenza del Senato, anche il relativo allegato contenente le modifiche alle disposizioni dei regolamenti di ateneo che fanno riferimento alla pubblicazione di documenti;
- Rilevato** che con la stessa delibera è stata, altresì, disposta l'immediata cessazione della pubblicazione del bollettino ufficiale di ateneo;
- Vista** la delibera n. 122 del 15 maggio 2007, con cui il Consiglio di amministrazione ha approvato le modifiche ai regolamenti dell'area amministrativo-contabile contenute nell'allegato al *Regolamento per la pubblicazione degli atti di ateneo*;
- Accertato** che tra i regolamenti di ateneo presenti nel suddetto allegato figurano anche il *Regolamento didattico di ateneo* e il *Regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità*, soggetti alla procedura di controllo del Ministero prevista rispettivamente dalle leggi 341/90 e 168/89;
- Ritenuto** per ragioni di economicità e anche in considerazione del contenuto puramente formale delle modifiche soggette al controllo ministeriale, di dover emanare il *Regolamento per la pubblicazione degli atti di ateneo* nelle more della suddetta procedura;

EMANA

Il Regolamento per la pubblicazione degli atti di ateneo

Capo I

(Disposizioni generali)

Articolo 1

(Principi generali)

1. Il presente regolamento, in accordo con i principi di trasparenza e semplificazione, disciplina le modalità di pubblicazione dei documenti dell'Università di Pisa.
2. L'Università di Pisa assicura la pubblicità dei propri documenti anche utilizzando, con le modalità più appropriate, le tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Articolo 2

(Modalità di pubblicazione)

1. La pubblicazione dei documenti viene realizzata con le seguenti forme:
 - a) sul sito web dell'Università di Pisa - www.unipi.it - secondo le modalità contenute nel Capo II del presente regolamento;
 - b) con l'affissione all'albo ufficiale dell'Ateneo e agli albi delle Strutture didattiche, scientifiche e di servizio, secondo quanto previsto nel Capo III.
2. Sono fatte salve altre eventuali modalità di pubblicazione previste dall'ordinamento vigente.

Articolo 3

(Efficacia delle pubblicazioni)

1. La pubblicazione sul sito web dell'Università e all'albo ufficiale dell'Ateneo produce gli effetti indicati nell'atto pubblicato. In assenza di diversa indicazione, la pubblicazione ha valore notiziale.

Capo II

(Pubblicazione sul sito web dell'Università)

Articolo 4

(Documenti soggetti a pubblicazione sul sito web di Ateneo)

1. Sono pubblicati sul sito web dell'Università di Pisa:
 - a) lo Statuto e i regolamenti di Ateneo, nonché i relativi atti modificativi, interpretativi o attuativi;
 - b) i regolamenti delle Strutture didattiche, scientifiche e di servizio;
 - c) i bilanci di Ateneo;
 - d) i bandi di gara e relativi annunci e comunicazioni;
 - e) le procedure selettive e i relativi annunci e comunicazioni;
 - f) le procedure elettorali di Ateneo e i relativi risultati.
2. Nel sito web dell'Università sono comunque contenuti tutti i documenti, gli atti, i dati e le informazioni che, in virtù di disposizioni di legge o disposizioni interne dell'Università, debbano essere resi pubblici con tale modalità.

Articolo 5

(Procedure di pubblicazione)

1. Affinché possano essere facilmente reperibili e consultabili, gli atti di cui all'articolo 4, comma 1, sono pubblicati in apposite sezioni del sito web dell'Ateneo.
2. Laddove necessario ai sensi di disposizioni di legge o di regolamento sul documento pubblicato deve essere indicata la data della sua pubblicazione.
3. L'Università garantisce la conformità e corrispondenza delle informazioni contenute sul proprio sito a quelle contenute nei provvedimenti amministrativi originali.
4. La responsabilità della corretta pubblicazione degli atti sulle pagine web e del loro aggiornamento spetta al responsabile del procedimento competente per materia.
5. Con apposite disposizioni del Direttore amministrativo sono stabilite le regole di dettaglio per la pubblicazione degli atti sul sito web dell'Ateneo.

Articolo 6

(Modifiche e correzioni agli atti pubblicati)

1. Nel caso in cui debbano essere apportate modifiche o rettifiche ai bandi di gara o di procedure selettive, queste devono essere pubblicate separatamente rispetto al bando, che deve conservare sul sito web la sua versione originaria.

Articolo 7

(Limiti alla pubblicazione)

1. La pubblicazione di documenti sul sito web dell'Università avviene nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.
2. La pubblicazione sul sito web dell'Università è esclusa, con riferimento alle procedure selettive, per i documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale, nonché per tutti i casi di sottrazione o differimento dell'accesso individuati dalla legge o da disposizioni attuative della stessa.
3. I documenti pubblicati sul sito dell'Università relativi a procedure selettive sono conservati, oltre il periodo di pubblicazione previsto, in apposite pagine web d'archivio, per il periodo massimo di tre anni, o per periodi più lunghi su richiesta del competente dirigente.

Capo III

(Pubblicazione mediante affissione all'Albo ufficiale dell'Ateneo)

Articolo 8

(Albo ufficiale di Ateneo)

1. L'Albo ufficiale di Ateneo è ubicato presso la sede degli Uffici amministrativi dell'Università di Pisa, Lungarno Pacinotti 44.

Articolo 9

(Documenti da affiggere all'Albo)

1. Sono affissi all'Albo i bandi di gara e di procedure selettive e i relativi annunci e comunicazioni.
2. Sono inoltre affissi all'albo tutti gli altri documenti per i quali, in virtù di specifiche disposizioni di legge o disposizioni interne dell'Università, sia prevista la pubblicazione con tale modalità.

Articolo 10

(Modalità di affissione all'Albo)

1. L'affissione è curata dalla competente struttura dell'amministrazione centrale con le modalità previste nel presente regolamento e secondo le ulteriori modalità di attuazione contenute in apposite disposizioni del Direttore amministrativo.
2. La durata dell'affissione è stabilita ordinariamente in 15 giorni, fatta salva diversa richiesta del responsabile del procedimento relativo al documento da affiggere. Il computo dei giorni decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione e si computa anche l'intero giorno finale, tenendo conto dei sabati, delle domeniche e delle feste legali. Se il termine ultimo cade in un giorno non lavorativo, il termine stesso è prorogato in modo tale da inglobare il primo giorno feriale successivo.
3. Nel caso di pubblicazione di documenti composti da un numero di pagine superiori a dieci, durante il periodo di affissione la copia conforme è disponibile presso la struttura competente dell'Amministrazione centrale, mentre all'Albo è affisso un avviso nel quale sono riportati l'oggetto del documento e gli elementi essenziali per il riconoscimento dello stesso.

Art. 11

(Albi delle Strutture)

1. La pubblicazione nell'Albo dell'Ateneo non deve intendersi sostitutiva di quelle previste presso gli albi delle singole strutture didattiche, scientifiche o di servizio.
2. I responsabili delle strutture didattiche, scientifiche o di servizio adottano le disposizioni necessarie ad assicurare che la pubblicazione di documenti negli albi delle stesse abbia svolgimento secondo modalità analoghe a quelle previste nel presente Capo e nelle conseguenti disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

Capo IV

(Disposizioni finali)

Articolo 12

(Norme finali)

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla sua emanazione ed è pubblicato sul sito web dell'Ateneo.
2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati l'Ordinamento del Bollettino Ufficiale dell'Università di Pisa, emanato con D.R. 25 settembre 1995 n. 1329 e il Regolamento per l'affissione all'albo ufficiale dell'Ateneo emanato con D.R. 9285 del 4 giugno 2004.
3. Le disposizioni contenute nei Regolamenti di Ateneo che fanno riferimento alla pubblicazione di atti e documenti sul Bollettino ufficiale e all'Albo dell'Università di Pisa sono riformulate come indicato nella tabella A allegata al presente regolamento.
4. Le disposizioni dei regolamenti delle strutture didattiche, scientifiche e di servizio che prevedono la pubblicazione dei medesimi regolamenti sul Bollettino ufficiale e all'Albo dell'Ateneo sono da intendersi abrogate. Dall'entrata in vigore del presente regolamento la pubblicazione di tali regolamenti e delle relative modifiche si attua unicamente tramite il sito web dell'ateneo.

IL RETTORE

Prof. Marco Fasquali

